

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Servizi per l'infanzia: nuove istruzioni per il calcolo del beneficio in caso di cessazione e/o modificazione del rapporto di lavoro**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti** (Messaggio n.5805 del 18.09.2015) **circa le ipotesi di spettanza e recupero dei voucher per i servizi per l'infanzia rilasciati dall'Istituto alle lavoratrici madri**. Brevemente, si rammenta che il beneficio di cui trattasi consiste **in un contributo economico utilizzabile per il servizio di baby-sitting**, ovvero per far fronte **agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati**, in alternativa al congedo parentale. In questo modo, i **datori di lavoro possono contare di rimettere in forza il proprio personale anticipatamente** (l'erogazione dell'incentivo, infatti, è vincolata alla rinuncia all'astensione facoltativa), mentre **le lavoratrici saranno economicamente meno pregiudicate nella scelta di tornare al lavoro rinunciando alla cura diretta del figlio** (parte delle spese, infatti, saranno sostenute dall'INPS). Con il citato messaggio, **vengono forniti chiarimenti riguardo al riproporzionamento del beneficio in caso di: i) cessazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria; ii) modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria.**

### **Premessa**

**L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto**, in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, **la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità** (ed entro gli undici mesi successivi), **in alternativa al congedo parentale:**

- dei **voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting**, ovvero
- un **contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati, **per un massimo di sei mesi**.

#### **Osserva**

L'INPS (Messaggio n. 5805 del 18 settembre 2015) è intervenuto sull'agevolazione per fornire **precisazioni riguardo al riproporzionamento del beneficio in caso di :**

- **cessazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria;**
- **modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria**

### **A chi spetta il beneficio**

---

#### **Possono accedere al beneficio:**

- le **lavoratrici dipendenti;**
- le **lavoratrici iscritte alla gestione separata** di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), **che si trovino in una delle seguenti condizioni:**

#### **Osserva**

**Tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata**, comprese le libere professioniste, **sono destinatarie del congedo parentale**, purché non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria o diversa gestione dell'INPS (ad esempio, artigiani e commercianti) e non siano pensionate.

**Per queste lavoratrici** è importante ricordare che **il bonus viene erogato tenendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi**, da fruire **entro il primo anno di vita del bambino** oppure **entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato**.

- le **lavoratrici madri che**, al momento della domanda, **siano ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità**, e non abbiano fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;
- **le gestanti**, la cui data presunta del parto è fissata **entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda**.

#### **Osserva**

**Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli**, presentando una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza plurima) **purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.**

### **A chi NON spetta il beneficio**

**Non sono ammesse** al beneficio:

- le **lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione** (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
- le **lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;**
- le **lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche** relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

### **Per quali servizi compete il beneficio**

Il beneficio consiste nelle seguenti **forme di contributo, alternative tra loro:**

- **contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;**
- **voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.**

#### **Osserva**

**L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili** ed è erogato **per un periodo massimo di sei mesi** (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, **comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.**

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo **in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.**

#### **TABELLA RIASSUNTIVA**

<b>Importo beneficio</b>	<b>600 euro al mese.</b>
	L'importo viene <b>riparametrato alla riduzione dell'orario</b> in caso di lavoratrici part-time.

<b>Durata</b>	La <b>durata massima è di sei mesi.</b>
	Nel caso di iscritti alla <b>gestione separata</b> , invece, la <b>durata massima è di tre mesi.</b>
<b>Conseguenze</b>	Riduzione per equivalente del periodo di <b>congedo parentale facoltativo.</b>

Per quanto riguarda la **richiesta dei bonus**, si chiarisce che **l'apposita istanza dovrà essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015)**, utilizzando **esclusivamente il sito dell'INPS**, oppure **recandosi ad un patronato.**

#### **Osserva**

La **procedura on line** è accessibile al seguente percorso:

→ ***Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.***

In particolare, nell'istanza la lavoratrice **dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e il periodo di fruizione** (specificando il numero di mesi), nonché **dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale e di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.**

Il **provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all'indirizzo di PEC indicato dalla madre lavoratrice.** Il provvedimento sarà, comunque, sempre consultabile sul sito istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della beneficiaria. Infine, **l'INPS chiarisce che l'efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC** ovvero dall'accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal **sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.** In seguito, l'INPS **provvederà a informare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale della lavoratrice conseguente alla concessione del beneficio.**

#### **Modalità di erogazione dei voucher**

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting **viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro**, ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

**L'Istituto**, pertanto, **erogherà 600 euro in voucher**, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

#### **Osserva**

I voucher **sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente**, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice **potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione** oppure **scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile**, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

La madre lavoratrice **potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché**, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, **effettui** (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) **la comunicazione preventiva di inizio prestazione**, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, **il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa**.

#### **Modalità di erogazione del contributo per i servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati**

---

**Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati **viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre**, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, **della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio** e fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, **per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice**.

#### **Osserva**

Detto contributo **sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice** tra quelle presenti in un apposito elenco, che **l'INPS provvede a formare annualmente** (per il triennio di sperimentazione) **sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando**.

**L'elenco viene pubblicato sul sito web istituzionale** ([www.inps.it](http://www.inps.it)), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, **possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio**.

#### **Cessazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria**

---

---

Riguardo alle **modalità di calcolo dell'intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale**, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, in caso di **cessazione del rapporto**, l'INPS (Messaggio n. 5805/2015) preliminarmente ricorda quanto già precisato con Messaggio n. 17400/2013. In tale sede era stato chiarito che nei casi in **cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio**, quest'ultimo dovrà essere **rideterminato in funzione di detta cessazione**. Per **quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio**:

- si sarebbe dovuto individuare il 12 luglio 2013 (giorno successivo al termine di scadenza del bando) quale **termine iniziale per le lavoratrici che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio**, in quanto da tale data per le lavoratrici non era più possibile fruire dei periodi di congedo parentale per il numero di mesi di beneficio richiesti in domanda;
- per le **lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio**, il termine iniziale andava **individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo suddetto**.

In entrambe i casi il termine finale da considerare per la quantificazione, è il **giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato**.



Ora l'INPS, con il Messaggio n. 5805/2015, **precisa che il termine iniziale**, come

definito dal Messaggio n. 17400/2013, **non risultando più attuale deve intendersi coincidente con la data di presentazione della domanda**. Rimane confermato che il **termine finale da considerare è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo (ultimo giorno lavorato)**.

#### **ESEMPIO**

**Data di presentazione della domanda = 12 gennaio 2015**

**Data di cessazione del rapporto = 12 marzo 2015 (ultimo giorno lavorato)**

Alla madre lavoratrice **è riconosciuto il beneficio per due mesi a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo 2015**.

#### **Modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria**

Con il previgente Messaggio n. 17400/2013, l'INPS aveva chiarito **come doveva essere rideterminato il beneficio in caso di modificazione del rapporto di lavoro della madre da**

**part-time a full - time e viceversa nei mesi successivi al riconoscimento del beneficio stesso.** In particolare, era stato precisato che **nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria fosse stato modificato dopo il riconoscimento del beneficio**, quest'ultimo si sarebbe dovuto rideterminare **in funzione di detta modifica.**

#### **Osserva**

Anche in tale caso **l'intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, era sostanzialmente il medesimo indicato per i casi di cessazione del rapporto lavorativo.**



Ora **l'INPS**, con il Messaggio n. 5805/2015, **precisa che**, analogamente a quanto evidenziato per la cessazione, anche in **caso di modificazione del rapporto di lavoro da part-time a full – time e viceversa, il termine iniziale**, come definito dal Messaggio n. 17400/2013, **non risultando più attuale deve intendersi coincidente con la data di presentazione della domanda.** Rimane, invece, confermato che:

- il **termine finale da considerare è il giorno di modificazione del rapporto lavorativo da part-time a full – time e viceversa;**
- nel predetto intervallo **il computo del congedo parentale deve essere effettuato secondo le regole ordinarie.**

In particolare, l'INPS chiarisce che, **nell'ipotesi in cui alla data di modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi:**

- **sia maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato**, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, **con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa;**
- **sia pari o minore di 15, il beneficio**, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, **dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall'avvenuta variazione del rapporto lavorativo.**

#### **ESEMPIO 1**

Madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 6 mesi di beneficio, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 28 aprile 2015.

**Data di presentazione della domanda = 12 gennaio 2015**

**Dal 13 gennaio al 28 aprile = 3 mesi e 16 giorni.**

Considerato che **16 è maggiore di 15 la madre ha diritto a 4 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.**

#### **ESEMPIO 2**

Madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 5 mesi di beneficio, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 27 aprile:

**Data di presentazione della domanda = 12 gennaio 2015**

**Dal 13 gennaio al 27 aprile = 3 mesi e 15 giorni.**

Considerato che il numero di giorni eccedenti i **mesi interi è pari a 15, la madre ha diritto a 3 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**